

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La IV Commissione:

premesso che:

il tenore della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dall'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede: « Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e con le esigenze logistiche delle forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa »;

tale disposizione, dalla data della relativa entrata in vigore, ha trovato limitata applicazione per ragioni complesse, essenzialmente riconducibili all'ubicazione delle caserme e delle strutture operative delle forze armate soprattutto nelle aree settentrionali del Paese, scontando così anche le conseguenze di una concezione difensiva dello strumento militare nazionale nel contesto di alleanze europee orientate a contrastare la cessata minaccia militare dei Paesi dell'ex blocco sovietico;

sono in corso di esame presso la Commissione difesa della Camera numerose proposte di legge per una riforma organica dello strumento della leva in Italia, ma la necessità di approfondimento degli argomenti connessi a tale materia non può impedire che si rimedi nell'immediato alla difficoltà dell'amministrazione della difesa nella conciliazione delle esigenze logistiche delle forze armate con quelle alla base del citato articolo 4 della legge n. 958 del 1986;

la pratica applicativa della ricordata disposizione ha determinato l'insorgere di frequenti contenziosi tra l'amministrazione della difesa ed i singoli citta-

dini interessati dalla chiamata alle armi nelle ipotesi in cui le relative assegnazioni ai reparti sono avvenute presso sedi operative lontane dal comune di residenza ben oltre i previsti 100 chilometri;

anche in conseguenza di quanto premesso numerose sono le controversie sorte davanti alle autorità giurisdizionali amministrative contro i provvedimenti di assegnazione ai reparti oltre i 100 chilometri, e in larga parte la giurisprudenza che ne è scaturita risulta favorevole alle pretese degli istanti per una nuova assegnazione operativa, riconoscendo natura precettiva per l'amministrazione della difesa della disposizione di cui al citato articolo 4 della legge n. 958 del 1986;

il maggior numero di caserme e di strutture militari nel nord del Paese rende più semplice assicurare l'applicazione della norma sui 100 chilometri nei confronti dei giovani residenti in quelle aree, con ciò determinando un'obiettiva disparità di trattamento nei confronti dei giovani residenti nei comuni meridionali;

in ordine alla ricordata disposizione sui 100 chilometri, presso la Commissione difesa è stato da più parti osservato che la relativa applicazione va sempre più riducendosi con il passare del tempo e che quindi occorre che il Governo preveda misure transitorie che compensino la disomogenea applicazione della norma, quali, per esempio, la possibilità che ai giovani di leva assegnati oltre i 100 chilometri dal comune di residenza siano rilasciati permessi di durata maggiore, in proporzione alla durata del viaggio necessario a raggiungere il proprio domicilio, ed un sistema di rimborso delle spese di trasporto pubblico, definendo anche una serie tassativa di ipotesi in cui la predetta disposizione debba essere applicata;

impegna il Governo

a prevedere misure transitorie idonee a supplire alla difficoltà di applicazione del

comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dall'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo comunque casi tassativi per la relativa applicazione ed agevolazioni e rimborsi tariffari per il trasporto pubblico di giovani di leva assegnati oltre i 100 chilometri dal

comune di residenza, nonché periodi di diligenza e permessi di durata adeguata alla distanza.

(7-00604) « Romano Carratelli, Ruffino, Nardini, Tassone, Di Nardo, Lavagnini, Rizzi, Gnaga ».